



PROT N. 4354 DEL 13 MAG 2015

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONE
N. 15 DEL 07 maggio 2015

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU – Anno 2015;

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di maggio alle ore 19,35 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA		X	15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 15 Assenti n.2

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Avv. Pane Alfredo

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Romano Pierluigi, Pantano Ilaria, Tomaselli Mauro

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla pratica indicata in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la discussione con gli interventi dei Consiglieri, la cui registrazione ufficiale, indicizzata per argomento e riprodotta su cd, è depositata in formato cartaceo agli atti della Segreteria e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune con apposito link;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n.31 del 23.3.2015

VISTA la Legge 23.12.2014 n° 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015),:

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", che hanno istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO:

che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

che il comma 6, articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;



PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

CONSIDERATO:

che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014 e s.m.i., è statuito che *"per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Commissariale n.5 del 12.5.2014;

CONSIDERATO che il gettito Imu per l'anno 2015 può essere ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota allo 0,55% per le abitazioni principali e le relative pertinenze e un'aliquota base "ordinaria" al 0.95% :

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI


(Provincia di Frosinone)

Il Responsabile del II Settore, in merito alla proposta di deliberazione in oggetto: "Approvazione Aliquote Imu anno 2015";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico
267/2000.

Isola del Liri, li 29.4.2015

Il Responsabile del Settore II°
(Dott. ~~Messandro Cerrone~~)





Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2015-.

In ordine alla regolarita' contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, 29/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: "Approvazione Aliquote IMU anno 2015".

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), D. Lgs. 267/2000 e della deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 16.03.2015.

Isola del Liri, lì 29. 04 .2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Alfredo Pane

Oggetto di imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge.	0,55%
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli	0,95%

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio II, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in riferimento al parere di regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio III in riferimento al parere di regolarità contabile allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’ Art.97 commi 2 e 4 lettera d D.Lgs 267/2000 e della deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 16.03.2015

ACQUISITO altresì il parere del Revisore Unico;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Per i motivi espressi in narrativa

Con voti **FAVOREVOLI** n. 11 - **CONTRARI** n. 4 (Di Pucchio Antonella, Mancini Angela, Tomaselli Mauro, Altobelli Enzo) - **ASTENUTI** n. 0

DELIBERA

1) di determinare le aliquote IMU - IUC per l’anno 2015 così come di seguito specificato:

a. Aliquota 0,95% Aliquota ordinaria di base;

b. Aliquota 0,55% Aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1, A8 ed A9 e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

2) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Dopo di che con voti **FAVOREVOLI** n. 11 - **CONTRARI** n. 4 (Di Pucchio Antonella, Mancini Angela, Tomaselli Mauro, Altobelli Enzo) - **ASTENUTI** n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Alfredo Pane

li, 13 MAG. 2015

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

Il Segretario Generale

f.to Avv. Alfredo Pane

Il Responsabile del Servizio I.F.F.
F.to Dott.ssa Maria Di Pede

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 13 MAG. 2015



Il Responsabile del Servizio I.F.F.

Dott.ssa Maria Di Pede

